

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7

ID 194070005 - Approvazione del documento “*Progetto di Bonifica* - prot. n. RU21065-WG2” e autorizzazione piano di monitoraggio relativo al punto vendita carburanti Q8 PV 9599 sito in via Aldo Moro, Favara (AG)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge Regionale n. 27/86 del 15 maggio 1986;
- VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e ss.mm.ii;
- VISTO il Decreto Legislativo. n. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;
- VISTO il D.M. 31/2015 del 12 febbraio 2015, “*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’art. 252, comma 4, del D.Lgs. del 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii*”;
- VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 2016, n. 127 norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di Servizi, in attuazione dell’art. 2 della legge del 07 agosto 2015, n. 124;
- VISTA la Legge 21 maggio 2019, n. 7, della Regione Siciliana, pubblicata sulla GURS n. 23 Parte prima del 23 maggio 2019, “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*”;
- VISTO il D.P.Reg n. 12 del 27 giugno 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17/07/2019 di approvazione del regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimento regionali ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. 3/2016;
- VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n.1007 del 26 agosto 2019 con il quale al dott. Francesco Lo Cascio è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 7 – Bonifiche;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19 giugno 2020 con cui all’ing. Calogero Foti è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il DDG del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 692 del 03 luglio 2020 con cui il Dirigente Generale ha delegato il Dirigente del Servizio 7 -Bonifiche ad adottare tutti gli atti procedurali ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. C della L.r. n. 10/2000;
- VISTA la nota Kuwait Petroleum Italia PROT CPA/Q8/9599/220715-01 del 22/07/2015, con cui è stata effettuata la notifica di potenziale contaminazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e secondo il D.M. 31/2015, relativa al Punto Vendita Carburanti PV 9599, sito in Via Aldo Moro, nel Comune di Favara (AG);

- VISTA la nota MARES S.r.l. del 03/05/2021, acquisita al protocollo del DRAR al n. 17429 del 04/05/2021, con cui è stato trasmesso per conto della Kuwait Petroleum Italia il “*Progetto di Bonifica* - prot. n. RU21065-WG2”;
- VISTA la nota di ARPA Sicilia, UOC Valutazioni Ambientali – UOS Bonifiche, prot. n. 30201 del 14/06/2021, acquisita al protocollo del DRAR al n. 23445 del 15/06/2021, con cui è stata trasmessa la validazione dei risultati analitici della campagna di monitoraggio Aprile 2019;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 15 giugno del 2021 nell’ambito della quale è stato approvato il documento “*Progetto di Bonifica*, doc. n. RU21065-WG2” ed è stata prescritta la realizzazione del piano di monitoraggio con le seguenti indicazioni:
- *Monitoraggio di tutti i parametri previsti dal DM 31/15;*
 - *Dopo lo spegnimento dell’impianto di MISE dovranno essere monitorate le acque nei punti di conformità (PoC) e dei piezometri PM10, PM11, PM12 e PM 13, per la durata di due anni;*
 - *La frequenza del monitoraggio dovrà essere trimestrale per il primo anno e semestrale per il secondo;*
 - *La Ditta dovrà procedere alla rielaborazione dell’Analisi di Rischio qualora si dovessero riscontrare superamenti dei parametri per i quali non sono state calcolate le CSR;*
 - *Qualora si dovesse procedere alla rielaborazione dell’AdR, così come indicato al punto precedente, la Ditta dovrà procedere anche ad un approfondimento dello studio geologico e idrogeologico e alla considerazione della stazione metereologica più vicina la sito;*
 - *La Ditta dovrà comunicare con congruo tempo le date dei campionamenti al fine di consentire l’attività in contraddittorio con ARPA Sicilia ed, inoltre, dovrà trasmettere un cronoprogramma delle attività future.*
- RITENUTO che alla luce degli atti di assenso, anche implicitamente acquisiti, sussistono i presupposti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza ex art.14-quater, legge n.241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 17 della L.R. 7/2019;

DECRETA

Art.1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art.2

Si approva, ai sensi del comma 5 dell’art. 242 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e ai sensi il DM 31/15, il documento “*Progetto di Bonifica* - prot. n. RU21065-WG2”, redatto dalla società Marea s.r.l., relativo al PUNTO VENDITA CARBURANTI Q8 PV 9599, sito in VIA ALDO MORO, nel Comune di FAVARA (AG) e si autorizza il relativo piano di monitoraggio delle acque sotterranee con le seguenti prescrizioni:

- Monitoraggio di tutti i parametri previsti dal DM 31/15;
- Dopo lo spegnimento dell’impianto di MISE dovranno essere monitorate le acque ai punti di conformità (PoC) e nei piezometri PM10, PM11, PM12 e PM 13, per la durata di due anni;
- La frequenza del monitoraggio dovrà essere trimestrale per il primo anno e semestrale per il secondo;
- La Ditta dovrà procedere alla rielaborazione dell’Analisi di Rischio qualora si dovessero riscontrare superamenti dei parametri per i quali non sono state calcolate le CSR;
- Qualora si dovesse procedere alla rielaborazione dell’AdR, così come indicato al punto precedente, la Ditta dovrà procedere anche ad un approfondimento dello studio geologico e idrogeologico e alla considerazione della stazione metereologica più vicina la sito;
- La Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo le date dei campionamenti al fine di consentire l’attività in contraddittorio con ARPA Sicilia ed, inoltre, dovrà trasmettere un cronoprogramma delle attività future.

Art.3

Di individuare quale Soggetto Obbligato dal procedimento amministrativo ID 194070005 e destinatario del presente decreto la Kuwait Petroleum Italia S.p.A con sede legale in Viale dell'Oceano Indiano n.13, 00144 Roma.

Art.4

Il presente provvedimento conserva validità ed efficacia con il permanere del modello concettuale del sito; per il principio di precauzione, si dovrà tenere in considerazione l'eventuale presenza residuale di sostanze contaminanti nel suolo superficiale e suolo profondo, così come è emerso dallo studio considerato. Qualunque eventuale variazione comporterà la necessità di rielaborare l'Analisi di Rischio ed un riesame della situazione ambientale vigente.

Art.5

Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni ai sensi del D.lgs.104/2010 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione Siciliana. I suddetti termini decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento.

Art.6

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07 maggio 2015, n. 9.

Palermo, li 06.7.2021

Il Dirigente del Servizio 7
(dott. Francesco Lo Cascio)